



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE N. 6 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E

ORD. N. 92 del 16/06/2014

oggetto: Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

IL SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo:

“ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, **sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio**”;

Rilevato che ai sensi dell’art. 35, comma 7, del decreto-legge n. 98/2011 la nuova disposizione normativa è operativa dall’1.1.2012, come peraltro precisato nel punto 9 della Circolare esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli Comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

Dato atto che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all’art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non può svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Visto l'art. 50 del D.Lsg n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

- **Vista** l'ordinanza sindacale n. n. 174 dell'1.12.1998 con cui sono stati determinati i giorni di apertura nonché gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, delle attività artigianali, barbieri parrucchieri ed attività affini;
- **Vista** l'ordinanza sindacale n. 57 del 21.12.2007, determinazione degli orari di apertura e chiusura per i negozi di vendita al dettaglio;
- **Visto** il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;
- **Visto** il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;
- **Visto** il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Per le motivazioni sopra illustrate

ORDINA

- a) che tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, attività artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate sull'intero territorio comunale, sono svolte senza i seguenti limiti di prescrizione:
- L'obbligo al rispetto degli orari di apertura e chiusura;
 - L'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
 - L'obbligo alla giornata di chiusura infrasettimanale.
- b) agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, devono intendersi espressamente abrogate le OOSS nn. 174/98 e 57/07, nonché tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente, eventuali limitazioni agli orari di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere giustificate unicamente da finalità di tutela e protezione della salute, dell'ambiente del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamate, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata, dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune, la pubblicazione nel sito internet del Comune di Vibo Valentia, nonché, la trasmissione a:

- Prefettura, Comando Polizia Municipale, Comando Stazione Carabinieri, Questura, Guardia di Finanza e alle Associazioni di categoria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al TAR Calabria (D.Lgs. n. 104/2010) ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24/11/1971,N.1199)

Vibo Valentia 16/06/2014

f.to
IL SINDACO
Nicola D'AGOSTINO